

Delibera n° 13 del 12/03/2007.



REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI TRADATE

PROVINCIA DI VARESE

**PIANO REGOLATORE
GENERALE**

REGOLAMENTO EDILIZIO

4° VARIANTE

STRALCIO CON INDICAZIONE DELLE PAGINE
MODIFICATE

*In corsivo e grassetto sono evidenziate le modifiche
apportate*



Dot. Ing. Claudio Ceriani

ART. 17 INTERVENTI DI ARREDO URBANO

- 1 Sono di arredo urbano gli interventi pubblici e privati, regolati da appositi regolamenti di settore, volti a collocare su spazi pubblici o aperti alla pubblica vista, oggetto e strutture leggere, temporanee o permanenti, aventi contenuto tecnico, segnaletico, pubblicitario od ornamentale, ad esempio: cabine telefoniche, transenne semplici o attrezzature, impianti luminosi, tabelle, cartelloni e striscioni, sculture e pitture e decorazioni murali, fontane, etc...
- 2 Tali interventi sono soggetti ad Autorizzazione (che puo' assumere contestualmente contenuti urbanistico-edilizi ed altri contenuti normativi e contrattuali specifici, esempio: occupazione di suolo pubblico etc...).
- 3 La domanda deve essere corredata da:
- 3.1 una o piu' planimetrie generali in scala 1:200 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonche' il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non), sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
- 3.2 progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala, opportuna e non inferiore a 1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
- 3.3 ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.
- 4 Tutte le opere elencate nel presente articolo non dovranno alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino ne' costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.
- 5 Nello specifico sara' possibile autorizzare la posa di elementi decorativi asportabili esterni, antistanti gli esercizi.
- 6 La superficie da occuparsi dovra' tenere conto del rapporto dell'unita' urbana di riferimento (parco, vicolo, strada, cortile pubblico etc..) dovra' essere sempre e comunque salvaguardata.
- 7 L'eventuale suo utilizzo, nella sua globalita', non dovra' essere a discapito sia di altri esercenti che della fruibilita' pubblica degli spazi.
- 8 Potra' essere preso in considerazione solo l'utilizzo temporaneo con elementi immediatamente asportabili e strutture di facile asporto.
- 9 Tutti gli elementi posti non dovranno ostacolare il pubblico transito sia veicolare che pedonale.
- 10 Nello specifico sui marciapiedi di pubblico transito dovra' essere garantita la misura minima di m 1.50 (salvo casi particolari) ed il transito pedonale dovra' essere sempre e comunque salvaguardato nella sua continuita'.
- 11 E' vietata la chiusura e l'ostruzione di spazi, transiti privati, portali, finestre.

12 Eventuali porticati o loggiati non dovranno essere totalmente occupati con elementi d'arredo, comunque non saranno consentiti elementi o strutture fisse.

13 Tutte le strutture dovranno sempre e comunque consentire la fruibilità alle persone portatrici di handicap.

14 Tutto dovrà essere improntato alla massima semplicità per quanto riguarda i materiali, i colori e il loro aspetto formale.

15 Ogni intervento sarà soggetto al parere della Commissione Edilizia Integrata compreso il disegno, i colori, i materiali e quant'altro si ritenga di voler posizionare, soltanto quando debba essere eseguito su immobili soggetti a vincolo paesistico, al fine del rilascio della relativa autorizzazione.

16 Non potranno essere eseguite pavimentazioni sovrapposte a quella esistente eccettuati eventuali tappeti non incollati.

17 Eventuali ombrelloni dovranno essere asportabili ed autoportanti.

18 Le tende delle vetrine che dovranno essere pieghevoli e tali da consentire, una volta abbassate, il pubblico transito saranno di materiale in tinta unita chiara anche con teli impermeabilizzati con l'esclusione di teli plastici.

19 I tendaggi a braccio non dovranno superare in proiezione le misure di occupazione autorizzate.

20 Comunque dovranno rispettare la normativa ed i criteri riguardanti il successivo ART. 87.

21 Gli spazi attribuiti potranno essere definiti con vasi e fioriere di dimensioni tali da poter essere asportate facilmente e l'altezza delle piante non dovrà precludere la vista.

22 Tutti gli elementi strutturali non potranno essere fermati nella pavimentazione.

23 Sono vietati decori, ornamenti e qualsiasi elemento che non sia riconducibile alla morfologia delle costruzioni di Tradate.

24 L'appoggio sui frontespizi nudi è ammesso purché il manufatto posto in opera sia asportabile.

25 Non occorre Autorizzazione per la segnaletica pubblica volta a disciplinare la circolazione stradale.

26 Gli interventi di cui al presente articolo dovranno rispettare, per quanto pertinenti, le norme del codice della strada.

27 Rientrano, altresì, fra gli interventi di arredo urbano quelli finalizzati ad una migliore qualità dell'uso degli spazi, sia pubblici che privati, adiacenti ad esercizi pubblici ubicati nel centro urbano, nel contesto di strumenti di settore che perseguono obiettivi di sviluppo e riqualificazione della offerta.

27.1 Tali interventi possono anche comportare la realizzazione di strutture temporanee, comportanti occupazione di suolo, sia pubblico che privato, con la installazione, a tempo determinato, di:

27.1.1 strutture trasferibili, precarie, gonfiabili (pressostatiche);

27.1.2 tendoni o similari, prefabbricati in materiali lignei o metallici, aperti o con chiusure a vetri, per sale da tè, ristorazione, esposizione o vendita di merci in genere, ecc..

27.2 Resta inteso che la installazione delle strutture di cui ai commi precedenti non può comportare, quando avviene su suolo privato, acquisizione del diritto volumetrico corrispondente a favore dei proprietari.

27.2.1 A tal fine è anche stabilito che non è dovuto alcun contributo di costruzione, restando dovuti solo i diritti di istruttoria e di segreteria per il rilascio del titolo, nonché un canone annuale pari al 70% della somma stabilita per l'occupazione di suolo pubblico, che il richiedente esplicitamente si impegna a versare in considerazione della facoltà aggiuntiva che gli viene concessa.

27.2.2 Il predetto rilascio è subordinato ad una valutazione della qualità architettonica delle strutture da parte della Commissione per il Paesaggio, al fine di garantirne la coerenza con l'esigenza della salvaguardia dei valori architettonici e culturali dell'abitato.

27.2.3 L'Amministrazione Comunale ha facoltà di predisporre degli schemi progettuali e degli abachi dei materiali da usare, previa valutazione della Commissione per il Paesaggio, cui devono uniformarsi le progettazioni delle strutture.

27.3 La installazione può essere eseguita sulla base di un permesso di costruire convenzionato, nel quale vengano definiti e convenuti, con esplicita accettazione da parte del soggetto richiedente, le condizioni del permesso, il termine di scadenza del titolo, cui consegue l'obbligo della rimozione della struttura, salvo che non sia stato concesso, mediante un nuovo titolo convenzionato, un diverso termine o un rinnovo del titolo per una scadenza predefinita.

27.4 È stabilito, altresì, che qualsiasi modifica della destinazione d'uso dell'edificio principale che faccia venir meno la destinazione a favore della quale la installazione è stata assentita, comporta la decadenza del titolo abilitativo, allo stesso modo di qualsiasi utilizzazione diversa da quella per la quale il titolo è stato rilasciato.

27.4.1 In tal caso si configura la condizione della immediata obbligazione della rimozione della struttura, con la possibilità della rimozione d'ufficio con spese in danno, come prevista dal successivo ultimo comma del presente articolo.

27.5 In tutte le fattispecie previste dal presente articolo, quando si tratti di suolo di proprietà comunale il provvedimento concessorio del suolo ha anche valenza di titolo abilitativo alla esecuzione delle opere.

27.5.1 Ove si tratti di proprietà di altro Ente Pubblico, l'interessato, una volta conseguita la concessione del suolo, deve presentare richiesta del titolo convenzionato per la esecuzione di eventuali opere.

27.6 In tutti i casi previsti dai precedenti ultimi commi, nei quali si possa dar luogo alla installazione di attrezzature, a tempo determinato e con obbligo di ripristino a carico del soggetto interessato entro un termine prefissato, il richiedente è tenuto a depositare presso il Comune una garanzia fideiussoria, il cui valore sia di volta in volta determinato dallo Sportello Unico, sulla base del costo di rimozione e ripristino presuntivamente determinato alla luce dei prezzi vigenti e della consistenza della installazione.

27.6.1 La fideiussione, bancaria o assicurativa, dovrà avere durata estesa fino a 60 giorni successivi alla data stabilita quale termine della concessione, nel caso si tratti di suolo pubblico, ovvero nel permesso di costruire convenzionato, nel caso si tratti di suolo privato, e dell'obbligo di rimozione e ripristino a carico del soggetto obbligato.

27.6.2 Nell'atto di concessione o nel permesso di costruire convenzionato verrà specificato che, in caso di mancata rimozione e ripristino nel termine stabilito, nei 60 giorni successivi l'Amministrazione Comunale avrà diritto ad escutere la fideiussione e ad eseguire le opere di rimozione e ripristino, ritenendo la somma quale anticipazione delle spese, salvo conguaglio.